



**TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**  
**SEZIONE CIVILE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

R.R. n. 6-7-8-9-10/2021

Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in Camera di Consiglio nelle  
persone dei Sigg. Magistrati:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. <i>dott.ssa Giuseppina Passarelli</i>      | <i>Presidente</i>        |
| 2. <i>dott. Francesco Maria Antonio Buggè</i> | <i>Giudice estensore</i> |
| 3. <i>dott.ssa Mariachiara Sannino</i>        | <i>Giudice</i>           |

ha emesso la seguente:

**SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO**

**(ARTT. 16 E 147, COMMA 4, R.D. N. 267/1942)**

sul ricorso n. 6-7-8-9-10/2021 proposto in estensione dal

**Fallimento Geosapori S.r.l.**, con sede legale in Vibo Valentia, Zona  
industriale S.S. 522, Km 14, frazione Porto Salvo, in persona del Curatore,  
Avv. Francesco Pontoriero



**ricorrente**

nei confronti di

**COF S.p.A.**, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale, Frazione Porto Salvo, P. IVA 02050160791, in persona del legale rappresentante Francesco Barbieri;

**B&F S.r.l.**, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale, Frazione Porto Salvo, P.IVA: 02634490797, in persona del legale rappresentante Giuseppe Barbieri;

**Vittoria Trasporti S.r.l.**, con sede in Briatico (VV), via Provinciale 1, frazione Paradisoni, P.IVA: 00399620798, in persona del legale rappresentante Giuseppe Francica;

**Sapori Mediterranei Società Semplice Agricola**, con sede in Briatico (VV), località Cromatia, frazione Paradisoni, P.IVA: 02719990794, in persona dei legali rappresentanti;

**Ortomania Società Cooperativa Agricola**, con sede in San Gregorio d'Ippona, località Cerva, P.IVA: 03129810796, in persona del legale rappresentante Basilio Calzona.

**resistenti****RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE****Sommario**

1. svolgimento del processo.....	3
2. focus sulla domanda della curatela .....	8
3. l'art. 147 l.f. ....	9
a) società di fatto ex art. 147, comma 5, legge fallimentare.....	11
b) indici rivelatori.....	12
c) differenze rispetto all'art. 147, comma 1, legge fallimentare .....	14



d) ragionamento presuntivo e ammissibilità del relativo accertamento .....	16
4. la supersocietà Geosapori + altri .....	18
a) indici rivelatori riscontrati.....	21
— Sostegno finanziario ed esistenza di operazioni tra le società da cui derivi un ricavo;...	21
— Spendita del nome; .....	29
— Comunanza di mezzi, poteri amministrativi e rischio d'impresa e svolgimento dell'attività in locali anche solo parzialmente coincidenti; .....	33
— Detenzione delle quote societarie o delle partecipazioni o ruoli in più società; .....	38
— Coincidenza delle attività svolte dalle società;.....	42
b) il vincolo sociale e <i>affectio societatis</i> .....	43
c) lo stato di insolvenza della società di fatto .....	45
5. conclusioni.....	51
<b>P.Q.M.</b> .....	51

## 1. svolgimento del processo

- I. Con istanza ex art. 147 legge fallimentare il fallimento Geosapori s.r.l. introduceva la domanda di fallimento in estensione delle imprese convenute.
- II. La domanda del fallimento era sostenuta dall'asserzione della sussistenza di una società di fatto occulta tra la Geosapori e le società convenute.
- III. A tal fine il fallimento deduceva:
  - a. che la Geosapori srl si occupava dal 2003 della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
  - b. che la stessa fallita ha la sede legale e operativa in un immobile della COF, società convenuta;
  - c. che nonostante l'elevato fatturato la Geosapori non ha un'organizzazione adeguata;



- d. che nella compagine sociale della Geosapori e delle società convenute si articolavano parentele, si scambiavano partecipazioni e ruoli in base all'andamento della gestione;
  - e. che nella sede di Geosapori, collocata all'interno di un immobile della COF, non vi erano segni distintivi, ma sono stati ritrovati i timbri delle società convenute, contratti riferibili a dette società e le matrici di assegni riferibili alla Sapori Mediterranei;
  - f. che vi erano delle auto intestate alla fallita parcheggiate presso la sede di Sapori Mediterranei;
  - g. che vi erano dei rapporti finanziari anomali tra la Geosapori srl e le società convenute;
  - h. che dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati risultava un gruppo Barbieri.
- IV. Il Presidente del Tribunale emetteva il decreto di fissazione dell'udienza con termine per la notifica alle parti convenute.
- V. Si costituiva la Vittoria Trasporti srl la quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dal fallimento e, in particolare, deduceva:
- a. che le prove su cui si basava l'istanza non erano ammissibili in quanto:
    - i. rese da ex dipendenti ed ex amministratori senza i necessari avvertimenti dell'obbligo di dire la verità;
    - ii. prive di riscontri contabili e fattuali;
  - b. che la Vittoria Trasporti non era insolvente verso i suoi creditori;
  - c. che l'utilizzo della carta di credito della Geosapori era stato effettuato per recuperare un credito che la Vittoria Trasporti vantava verso la Geosapori;



- d. che le fatture contestate erano esito di sanzioni che venivano girate al responsabile del servizio;
  - e. che i soci storici della società erano stati Barbieri Gaetano, padre di Francesco, Giuseppe e Aldo, e Pietro Francica, padre di Giuseppe;
- VI. Si costituiva B&F srl la quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto, eccetto ed allegato dalla controparte e in particolare deduceva:
- a. che non vi erano i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione del fallimento in estensione;
  - b. che non vi era stata una estromissione della Geosapori dall' ATI in quanto si tratterebbe di un ipotesi di legittimo recesso;
  - c. che le note di credito emesse dopo la fatturazione erano fisiologiche nei rapporti tra società in quanto volte ad emendare errori di fatturazione e, con particolare riferimento a quella del 30.9.2015, si tratterebbe di un rimedio adoperato in un caso di duplicazione delle bolle di consegna o, in altri casi, le note di credito erano state usate per rimediare a servizi in concreto non svolti nonostante l'emissione delle bolle di consegna;
  - d. che non c'erano i rapporti con i soci occulti;
  - e. che non vi era alcuna apparenza della società di fatto all'esterno;
  - f. che non erano state addebitate le penali solo alla fallita;
  - g. che quanto affermato dalla Curatela era basato solo su indizi irrilevanti e pertanto chiedeva la condanna per lite temeraria;
- VII. Si costituivano, a mezzo del medesimo difensore, le società COF spa, Ortomania società cooperativa agricola e Sapori Mediterranei società semplice, le quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto eccetto ed allegato dalla controparte e, in particolare, deducevano:
- a. Preliminarmente che era pendente un concordato idoneo a risolvere lo stato di crisi della società;



- b. che le diverse società coinvolte nella domanda di fallimento in estensione erano ognuna caratterizzata da un diverso oggetto sociale e operavano su mercati distinti e, pertanto, era preclusa la dichiarazione di fallimento in estensione;
- c. che non vi era *affectio societatis* proprio in ragione dell'asserito sacrificio della Geosapori;
- d. che non era stata indicata una specifica attività comune tra le imprese e che si trattava di imprese del settore familiarmente vicine;
- e. che la Geosapori era stata costituita nel 2003 con una propria struttura organizzativa ed operativa (indicando dipendenti e mezzi di trasporto);
- f. che la Geosapori non era stata estromessa dal progetto "Frutta nelle scuole" e che la stessa operava su un mercato differente c.d. Normal Tradee/o Horeca, mentre COF aveva sempre operato sul mercato dei grossisti;
- g. che con riferimento ai rapporti tra le società la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese non dava luogo alla costituzione di un soggetto distinto rispetto alle singole società;
- h. che le movimentazioni erano sostanzialmente asignificative o, in ogni caso, prive di anomalie;
- i. che per ottenere il pagamento dal Ministero la COF, in qualità di capofila, doveva dimostrare di aver corrisposto quanto dovuto ai partecipanti alla realizzazione della commessa, salvo riversare sulle partecipanti l'applicazione delle sanzioni e delle penalità applicate dal Ministero, con successivo allineamento di quanto effettivamente dovuto;



- j. che nei rapporti tra Ortomania, Geosapori e COF, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, non vi erano anomalie, ma solo la normale applicazione delle aliquote fiscali (tanto che era stato programmato un acollo a titolo oneroso tra Geosapori e Ortomania);
- k. che con riferimento alla società Sapori mediterranei la Curatela non aveva prodotto alcuna dimostrazione di un comune intento societario;
- l. che le dichiarazioni rese dai terzi sono liberamente valutabili e che il sig. Magro non ha mai lavorato per la COF e che le dichiarazioni della dott.ssa Marincola sull'esistenza del Gruppo Barbieri erano prive di significato e struttura;
- m. che, con specifico riferimento ai segni distintivi, la Geosapori era munita dal 2006 di una struttura separata a Briatico e aveva un comodato con la COF per una porzione di fabbricato nettamente staccato dallo stabilimento della COF;
- n. che le dichiarazioni sulla documentazione non erano veritiere;

VIII. In prima udienza, tenuta il 5 maggio 2021, la Curatela chiedeva un termine per controdedurre in quanto alcune delle parti costituite avevano depositato la memoria di costituzione a ridosso dell'udienza. A tale richiesta si opponeva solo il legale della società B&F e il Tribunale si riservava. Con provvedimento del 9/6/2021 il Tribunale concedeva i termini richiesti e fissava l'udienza successiva per la data del 6 ottobre 2021. Le parti depositavano le memorie autorizzate e all'udienza discutevano la causa. Il Tribunale, all'esito della discussione, riservava la causa anche per la decisione, concedeva termine per il deposito di documenti esibiti in udienza, senza ulteriori termini per il deposito di note conclusionali.



## 2. focus sulla domanda della curatela

- I. La natura della vertenza impone in primo luogo un chiarimento dal punto di vista fattuale. In sostanza si tratta di una richiesta di fallimento in estensione relativa ad alcune società che operano in uno o più settori di riferimento. Il settore generale è quello della filiera ortofrutticola, ma non è quello esclusivo in quanto la Vittoria Trasporti, ad esempio, opera in un settore che ha certamente delle utilità collaterali (il trasporto), ma non è lo stesso settore della COF o della Geosapori. Oltre al settore di riferimento, l'ulteriore elemento che ha indotto la curatela a formulare innanzi al Tribunale la domanda di fallimento in estensione, ex art. 147 legge fallimentare, è costituito dalla rete di connessioni esistenti tra le società. In particolare (ma ognuno dei punti deve essere meglio esaminato nel prosieguo), i locali, i segni distintivi, i rapporti contabili, i rapporti sociali, gli incarichi sociali, gli affari intrattenuti e, infine, anche i rapporti familiari tra le componenti personali dei soci e degli amministratori. L'insieme di queste connessioni, a parere della Curatela, sono riferibili non solo alle singole società, ma ad una supersocietà di fatto di cui fanno parte le società palesi.
- II. Fatta la premessa di carattere fattuale, anche per un inquadramento della vicenda più che mai complessa, si devono indicare le coordinate metodologiche utilizzate per la soluzione della presente controversia. In primo luogo, pare opportuno un riferimento all'art. 147 l.f. con l'obiettivo dichiarato di comprenderne le finalità (c.d. criterio teleologico) e, successivamente, esaminare nello specifico la società di fatto, gli indici rivelatori della stessa, le eventuali eccezioni alla configurabilità e il regime probatorio. In secondo luogo, esaminata la prospettiva normativa



e giurisprudenziale del problema, è necessario esplorare la geografia fattuale della domanda dedotta in giudizio, onde procedere alla sussunzione del fatto nel diritto. Infine, posta la norma e dato il fatto, si devono trarre le conclusioni operative, esaminando anche le domande proposte relative alla lite temeraria.

3. l'art. 147 l.f.

- I. Ciò posto, si deve iniziare a porre a fondamento del ragionamento la norma base, che è costituita dal già nominato art. 147 legge fallimentare. Quest'ultima disposizione recita: *“I. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. II. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. III. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15. IV. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. V. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che*



*l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. VI. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18. VII. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.*". Tale norma ha avuto un notevole impatto sul concetto di responsabilità patrimoniale e si è dubitato anche della sua legittimità costituzionale.

- II. Dirompente è, infatti, il primo comma il quale *expressis verbis* impone due concetti: che il fallimento di alcuni tipi societari produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche; automatismo fallimentare svincolato dalla dimostrazione dei requisiti di fallibilità.
- III. Nel caso *de quo agitur*, invece, sono rilevanti i commi successivi, nello specifico i commi quattro e cinque dell'art. 147 legge fallimentare che disciplinano l'ipotesi che è sotto l'esame del Tribunale. Infatti, nel caso di specie si propone istanza di fallimento in estensione di società, anche diverse di quelle di cui all'art. 147, comma 1, legge fallimentare, che sono socie occulte di una società di fatto. In buona sostanza, si chiede di dichiarare il fallimento in estensione della supersocietà di fatto delle quali sono socie occulte le società convenute nel presente giudizio. Tale fallimento in estensione è possibile grazie anche ad un'interpretazione evolutiva della normativa in questione avvalorata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Cfr. Corte cost., 06/12/2017, n. 255 secondo la quale *"E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), che testualmente prevede che "Allo stesso modo [e, cioè, conformemente a quanto disposto dal*



*comma precedente in ordine alla estendibilità del fallimento di società a quello dei soci illimitatamente responsabili della stessa] si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile", nella parte in cui (e per la ragione che) non prevede una corrispondente ipotesi di estendibilità del fallimento, originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, ad altre società o persone fisiche che ne risultino essere soci di fatto. La violazione a livello costituzionale non sussiste in quanto, secondo il diritto vivente, la società di capitali è equiparata all'impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto, siano essi altre società o persone fisiche.”) e della Corte di Cassazione (Cfr. Corte Cass. sent. N. 10507/2016).*

a) società di fatto ex art. 147, comma 5, legge fallimentare

- I. Orbene, come sopra chiarito l'art. 147, comma 5, legge fallimentare prevede anche l'ipotesi di fallimento della società occulta di cui sono soci non solo ditte individuali, ma anche persone giuridiche, nella specie società eterogenee tra di loro in quanto a tipo societario. Ciò, come detto sopra non è un problema nell'ottica di un'interpretazione evolutiva della norma in questione.
- II. Fatta nuovamente la premessa di carattere generale, si deve ora chiarire quelli che sono gli elementi costitutivi della società occulta.
- III. Il primo tra questi è il c.d. patto di occultamento. *L'ubi consistam* di questo tipo di accordo viene ricondotto ad una delle forme di estrinsecazione del principio di apparenza e, nello specifico, si



materializza nel patto secondo il quale i rapporti giuridici con i terzi, benchè stipulati per la società occulta, sono formalmente ed apparentemente intestati al soggetto palese.

- IV. Il secondo elemento è il c.d. vincolo associativo, *retius* l'esistenza di un vincolo sociale che lega i soggetti che svolgono attività per conto della società occulta. Infatti, il patto di occultamento nasconde la società non ai terzi, ma solo il vincolo che collega gli attori della società occulta.
- V. Il terzo elemento è la c.d. *affectio societatis*, cioè la volontà di costituirsi in una compagine per uno scopo, il quale viene considerato l'elemento soggettivo.

#### b) indici rivelatori

- I. Appare ovvio da quanto spiegato sino ad ora che, trattandosi di società occulte e vincoli societari nascosti, normalmente non v'è un atto costitutivo della società occulta, tanto è vero che la giurisprudenza ostativa, ormai da tempo superata, alla configurabilità del fallimento in estensione ex art. 147, comma 5, legge fallimentari delle società di capitali faceva proprio leva sull'assenza di delibera di assunzione di partecipazioni in società di persone ex art. 2361 c.c.. L'assenza di atti giuridici che palesino in maniera concreta l'esistenza della supersocietà ha imposto l'elaborazione, da parte della giurisprudenza e della migliore dottrina, di quelli che sono gli indici di esteriorizzazione della società occulta.
- II. Tali indici, volendo fare un elenco esemplificativo sono:
  - a. Sostegno finanziario;
  - b. Spendita del nome;



- c. Comunanza di mezzi, poteri amministrativi e rischio d'impresa;
- d. Detenzione delle quote societarie o delle partecipazioni;
- e. Coincidenza delle attività svolte dalle società;
- f. Svolgimento dell'attività in locali anche solo parzialmente coincidenti;
- g. Esistenza di operazioni tra le società da cui derivi un ricavo.

III. Questi indici sono stati elaborati dalla giurisprudenza e, come chiarito dalla Corte di Cassazione Sez. I, 20/05/2016, n. 10507, devono essere oggetto di una prova rigorosa, della quale ci si occuperà nei prossimi paragrafi, sia dal punto di vista generale, sia calando nello specifico gli elementi raccolti nelle fattispecie, ma si deve sin da ora precisare che questi elementi non devono essere necessariamente tutti presenti. Infatti, appare naturale che non debba essere data prova positiva dell'esistenza di un patto di occultamento, ma sono sufficienti gli indici rivelatori dello stesso, mentre altrettanto naturale è che non tutti gli indici debbano essere coesistenti contemporaneamente per tutti i soggetti che compongono la supersocietà.

IV. Infine, nell'analisi di queste vicende, si deve sempre tener presente quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. I Ord., 18/04/2018, n. 9572 secondo la quale ***“Deve escludersi che possa ammettersi che la società di capitali, la quale abbia svolto attività di impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative del suo agire, tra le quali il fallimento: infatti il riferimento dell'art. 147 l.fall. all'imprenditore individuale ha valore meramente indicativo e se ne può compiere una interpretazione estensiva che, tenuto conto del mutato contesto nel quale la norma deve attualmente trovare applicazione può***



*adeguarsene la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione.”.*

c) differenze rispetto all'art. 147, comma 1, legge fallimentare

- I. Da quanto sopra affermato emerge anche la differenza tra le due ipotesi di dichiarazione di fallimento in estensione. La prima è caratterizzata dall'automaticità della dichiarazione, mentre la seconda non solo non è automatica ma deve anche seguire l'istanza da parte dei soggetti indicati nella disposizione.
- II. L'assenza di automaticità nella dichiarazione di fallimento, inoltre, pone un'altra questione che è quella relativa all'insolvenza della supersocietà. Infatti, devono rimanere concettualmente distinte l'insolvenza della supersocietà da quella della società socia occulta.
- III. Nel recente passato il problema ha avuto diverse soluzioni. Una parte della giurisprudenza di merito proponeva l'estensione automatica dell'insolvenza alla società di fatto (Cfr. Tribunale Reggio Calabria, 08/04/2013 secondo il quale *“Anche in mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 2361, comma 2, cod. civ., si può configurare una società di fatto tra due s.r.l. partecipate e amministrare da due coniugi che le gestiscono unitariamente, con conseguente estensione del fallimento della prima alla seconda in applicazione dell'art. 147, comma 5, legge fallim., desumendosi l'insolvenza della s.d.f. da quella della società già dichiarata fallita.”*). Tale estensione automatica, tuttavia, non ha base normativa, come accade per le ipotesi del primo comma. Pertanto si è nel tempo affermata un giurisprudenza diversa la quale sostiene la distinzione tra l'insolvenza delle società palesi e quella della società



occulta. Infatti, secondo questa impostazione metodologica, il soggetto istante dovrebbe dare la dimostrazione dello stato di insolvenza della società occulta, mentre l'insolvenza delle società palesi socie di quella occulta sarebbe non rilevante. In tal senso si sono pronunciate diverse corti di merito e la Corte di Cassazione (Cfr. Corte d'Appello Lecce, 14/01/2019 secondo la quale *“Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occulta esistente tra una società di capitali, già dichiarata fallita, ed altra società di capitali, con ripercussione del fallimento su quest'ultima, il soggetto istante deve allegare ed il tribunale deve accertare la esistenza di un autonomo stato di insolvenza della società di fatto, da valutarsi alla luce di una situazione patrimoniale consolidata, che tenga conto, cioè, complessivamente ed unitariamente, delle situazioni patrimoniali di ciascuna società.”*). Cfr anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/03/2021, n. 6030 secondo la quale *“Il fallimento della super-società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci; perciò l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, perché all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della società di fatto.”*).

- IV. Pertanto, per aversi il fallimento in estensione della società occulta deve essere dimostrata la sua insolvenza. Tuttavia, dimostrata l'insolvenza della società occulta, la dichiarazione di estensione del fallimento prescinde dalla tenuta patrimoniale delle altre società, anche di capitali, che sono socie della supersocietà non palese.
- V. L'insolvenza in questione è pacificamente quella di cui all'art. 5 legge fallimentare.



d) ragionamento presuntivo e ammissibilità del relativo accertamento

- I. Nel paragrafo 3.b) si è discusso degli indici rivelatori dell'esistenza della società di fatto o occulta. Non vi è chi non veda che si tratta di un ragionamento basato sul meccanismo induttivo. In sostanza il ragionamento induttivo risale dal caso particolare per raggiungere la formulazione di una legge generale. Il meccanismo induttivo è visto generalmente con sospetto da parte dell'ordinamento, anche se talora viene utilizzato dal legislatore per tutelare determinati interessi.
- II. La disciplina del ragionamento induttivo è contenuta negli artt. 2727 e ss. c.c. con riferimento alla presunzione. Infatti, il legislatore ha stabilito che il giudice o il legislatore applica delle conseguenze giuridiche quando da un fatto noto è possibile risalire ad un fatto ignoto. Le presunzioni possono essere legali, che si distinguono in *iuris et de iure*, le quali possono escludere completamente la possibilità di provare il contrario, e *iuris tantum*, le quali ammettono determinate prove del contrario, o semplici. Nel caso di presunzioni semplici sono ammesse solo quelle gravi, precise e concordanti.
- III. Chiarito il fondamento normativo del ragionamento induttivo, è ora il momento di verificare se nell'ipotesi in discorso lo stesso possa trovare cittadinanza. Infatti, come già chiarito la prova deve essere rigorosa (Cfr Cass. civ. Sez. I, 20/05/2016, n. 10507) ed è noto che il ragionamento deduttivo è per antonomasia quello più rigoroso dal punto di vista scientifico. Tuttavia, nell'ipotesi di società occulta o soci occulti mancano le premesse per l'applicazione del ragionamento deduttivo poiché gli attori delle condotte le hanno di proposito celate. Pertanto, l'interprete si



trova a confrontarsi solo con l'esistenza di fatti secondari. Ecco perché la giurisprudenza ha elaborato i c.d. indici rivelatori. Nello specifico il Tribunale Bergamo Sez. II, 05/12/2018 ha stabilito che *“Il riscontro probatorio dell'esistenza di una "supersocietà di fatto occulta" ben può avvenire alla stregua di elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti (nella specie il tribunale ha accertato la sussistenza di una "supersocietà di fatto occulta" tra una s.r.l. e la persona fisica del suo socio alla stregua dell'identità della denominazione della s.r.l. e della ditta individuale facente capo al socio, della parziale coincidenza dell'attività d'impresa della s.r.l. e della ditta individuale, dell'identità della sede dell'una e dell'altra impresa, della mancata cancellazione dal registro delle imprese della s.r.l. allo scopo di consentire al socio di proseguire nelle commesse già facenti capo alla s.r.l., delle movimentazioni di denaro e di merci intercorse tra la s.r.l. ed il socio, della comunanza del conto corrente intestato alla s.r.l., dell'adoperarsi del socio ai fini del ripianamento dei debiti della s.r.l.)”.*

- IV. La conseguenza di quanto appena detto è che, in effetti, il ragionamento induttivo può essere usato per la dimostrazione dell'esistenza di una società di fatto ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 legge fallimentare.
- V. Tale ragionamento deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza e la dottrina hanno cercato nel corso del tempo di chiarire questi tre concetti e, con riferimento alla gravità, si è detto che con l'inferenza presuntiva, non si richiede che si raggiunga l'assoluta certezza in ordine all'esistenza del fatto da provare, ma ritiene sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra questo ed il fatto noto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità e con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e



ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Tanto è vero che la Corte di Cassazione ha chiarito che *“L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2016) Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482 (rv. 652386-02)”*

4. la supersocietà Geosapori + altri
- I. In esordio di tale capitolo si deve ricalcare il perimetro societario entro il quale la Curatela ha domandato il fallimento in estensione. A tal proposito rileva *l'incipit* dell'istanza di fallimento in estensione in cui si dichiara: *“Con la presente istanza il Fallimento intende chiedere all'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia di accertare la sussistenza di una società di fatto occulta tra la Fallita e: 1. COF S.p.A., con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale, Frazione Porto Salvo (“COF”) (Doc. 2 – Visura Storica COF); 2. B&F S.r.l., con sede in Vibo Valentia, Zona*



*Industriale, Frazione Porto Salvo (“B&F”) (Doc. 3 – Visura Storica B&F); 3. Vittoria Trasporti S.r.l., con sede in Briatico (VV), via Provinciale 1, frazione Paradisoni (“Vittoria Trasporti”) (Doc. 4 – Visura Storica Vittoria Trasporti); 4. Sapori Mediterranei Società Semplice Agricola, con sede in Briatico (VV), località Cromatia, frazione Paradisoni (“Sapori Mediterranei”) (Doc. 5 – Visura Storica Sapori Mediterranei); 5. Ortomania Società Cooperativa Agricola, con sede in San Gregorio d’Ippona, località Cerva (“Ortomania” e, congiuntamente con COF, B&F, VV e Sapori Mediterranei i “Soci Occulti”) (Doc. 6 – Visura Storica Ortomania); e, quindi, di dichiarare il fallimento per estensione di tali società da ultimo menzionate.”. Pertanto, posto che non vi è il fatto costitutivo relativo all’esistenza di una supersocietà, nei successivi paragrafi si deve procedere all’analisi di quelli che sono gli indici rivelatori dell’eventuale esistenza della supersocietà di fatto per come sopra indicata. Può essere utile narrare, in breve e per sommi capi, quanto rilevato nel momento in cui il Curatore del fallimento Geosapori entra nella sede della società fallita, anche per comprendere le ragioni della domanda.*

II. A gennaio del 2021 il Curatore fallimentare si reca negli uffici della sede della società fallita per inventariare i beni in compagnia del sig. Aldo Barbieri. Ciò che rileva è che:

a. gli uffici di Geosapori sono in un edificio con le insegne “COF” e che la sede (si ricordi che si sta parlando di una società con passivi estremamente rilevanti), senza alcun segno distintivo consiste in due stanze concesse in comodato d’uso gratuito da “COF”;

b. nella sede v’erano:

i. i timbri di COF e Sapori Mediterranei, oltre alla medesima Fallita e a Impresa Agricola Bonavena Franca;



- ii. contratti, documenti contabili e fiscali, quietanze di pagamento relativi, oltre alla Fallita, a COF, Sapori Mediterranei ed Ortomania;
  - iii. 17 matrici di libretti di assegni relativi a Sapori Mediterranei;
  - c. in una stanza al piano rialzato è stato ritrovato un archivio di documentazione riconducibile a COF e Geosapori e che due vetture di Geosapori erano parcheggiate nella sede di Sapori Mediterranei.
- III. Da questi fatti, considerati anomali, sono partiti gli accertamenti del Curatore fallimentare che hanno portato alla formulazione dell'istanza di fallimento in estensione.
- IV. Prima di procedere all'analisi dei singoli indici si deve dare una definizione dell'oggetto sociale della supersocietà. Tale elemento deve necessariamente essere oggetto di preliminare identificazione al fine di verificare la validità della tesi oggi proposta. Infatti, una delle critiche mosse dalle parti resistenti è proprio quella di un non ben identificato oggetto sociale, attività economica o settore d'azione nel quale inquadrare la supersocietà di fatto.
- V. In realtà tale attività è chiaramente indicata dal ricorrente, anche se fortemente contestata, ed è il prodotto della ricostruzione indiziaria cui viene ancorata la domanda di estensione. Ciononostante, con le memorie autorizzate parte ricorrente ha fatto un utile riepilogo, anche grafico, dell'attività svolta in ipotesi dalla super società di fatto, che qui di seguito pare opportuno riportare: *“Dall'esame degli atti e delle attività dei Soci Occulti e della Fallita emerge all'evidenza che la “super-società” possa qualificarsi come un soggetto economico comune avente, quale oggetto della propria impresa: a. la produzione di frutta e verdura (per il tramite di Sapori Mediterranei ed Ortomania); b. la trasformazione dei prodotti agricoli in derivati da essi (per il tramite di COF e B&F); c. la*



*commercializzazione dei prodotti in parola (per il tramite di Geosapori, B&F Srl e COF Spa); d. il trasporto presso i punti vendita (per il tramite di Vittoria Trasporti). B. Evidente, pertanto, l'esistenza di un oggetto comune costituito al fine di occuparsi dall'intera filiera, dalla produzione alla consegna ai rivenditori finali, di prodotti di natura agricola.* Da quanto appena indicato appare in modo evidente quella che è l'attività imputata alla supersocietà, definibile, in sostanza, nell'attività di produrre, commerciare e distribuire prodotti agricoli.

VI. Dal punto di vista gestorio, infine, la gestione della società occulta è, secondo la tesi della Curatela, da imputare ai Barbieri e, in particolare, a Francesco Barbieri il quale sarebbe la figura cardine del c.d. "Gruppo Barbieri".

a) indici rivelatori riscontrati

I. Come in precedenza detto, in questo paragrafo si prendono in considerazione gli indici rilevatori della sussistenza della società occulta. È bene chiarire sin da subito il metodo usato: si prendono in considerazione le ipotesi indiziarie e gli elementi portati a sostegno, si valutano le eccezioni proposte da parte resistente e, infine, verificare la tenuta del ragionamento presuntivo.

— Sostegno finanziario ed esistenza di operazioni tra le società da cui derivi un ricavo;



- I. La curatela si affida al concetto di “*fondo comune*” per evocare la gestione delle risorse finanziarie. Tale elemento, unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina come indice rivelatore dell’esistenza di una società occulta, viene argomentato dalla Curatela facendo leva sulla pratica consolidata di effettuare bonifici incrociati tra le varie società; sulle operazioni IVA (meglio specificate infra); sull’utilizzo della carta di credito;
- II. Procedendo con ordine, l’emissione delle fatture e delle note di credito è stata dimostrata dalla Curatela con la produzione in giudizio della relativa documentazione contabile. I documenti sono stati versati in atti e non sono stati disconosciuti dalle resistenti né il fatto storico dell’emissione è stato contestato. Pertanto, in applicazione dell’art. 115 c.p.c. si deve considerare il fatto pacifico.
- III. Diversa è l’interpretazione data alla documentazione rassegnata in atti. Infatti, la Curatela assume che con la pratica delle fatture e note di credito la medesima liquidità, riferibile alla società di fatto, viene fatta circolare fra le società palesi a seconda delle esigenze commerciali della società occulta. In altri termini, le società palesi Geosapori, Ortomania, COF e B&F dal 2016 facevano circolare la liquidità, *rectius* consistenti somme di denaro, da una società all’altra, con un meccanismo di apparente fatturazione con conseguente nota di credito, al fine di “gonfiare” di volta in volta una delle società palesi per finalità imputabili alla società di fatto.<sup>1</sup> Tale liquidità, quindi, non sarebbe da imputare alle singole società ma alla società occulta che la gestisce in un’ottica unitaria per la realizzazione del proprio oggetto sociale. In parole più semplici, dal fatto noto, emissione delle fatture e note di credito tra le società in modo non

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 allegati all’istanza introduttiva del giudizio.



giustificato, la curatela presume che vi sia una liquidità comune gestita nella prospettiva unitaria della supersocietà di fatto. Tutte le parti resistenti contestano l'assunto su cui si basa l'argomentazione di parte ricorrente, ma nello specifico entrano COF, Ortomania, Sapori mediterranei<sup>2</sup> e B&F<sup>3</sup>.

- IV. La difesa di COF, Ortomania, Sapori mediterranei rappresenta che il procedimento di fatturazione e nota di credito era necessario in ragione degli obblighi di rendicontazione al Ministero<sup>4</sup>. In sostanza, parte resistente afferma che le fatture dovevano essere emesse per dimostrare all'ente pagante di aver corrisposto quanto dovuto ai partecipanti alla realizzazione della commessa, salvo poi riversare sui partecipanti eventuali sanzioni o penalità applicate. A riprova le società sopra indicate producono una fattura di Geosapori, società fallita, la quale emette nota di debito nei confronti della Exit Trade<sup>5</sup>. La conclusione delle resistenti è che si trattava di normali allineamenti al fine di distribuire il concreto risultato economico dell'affare.
- V. La società B&F dichiara sul punto che *“Nella specie, è stato riscontrato, quanto alla N.C. del 30.09.2015 n. 754, che nella distribuzione di alcuni elementi accessori (Pettorine ecc. ecc.) sono state duplicate le bolle di consegna (DdT) e, conseguentemente, vi è stata una doppia fatturazione per gli stessi elementi. Le altre note di credito sono state emesse in quanto molti prodotti e servizi, per i quali erano state correttamente emesse le “bolle di consegna”, in realtà non sono stati svolti e/o consegnati a causa ad esempio di ritardi imputabili a “Geosapori”,*

<sup>2</sup> pag. 16 memoria di costituzione COF, Ortomania, Sapori mediterranei.

<sup>3</sup> pag. 8 memoria di costituzione B&F.

<sup>4</sup> doc. 14 allegato memoria di costituzione COF, Ortomania, Sapori mediterranei.

<sup>5</sup> doc. 15 allegato memoria di costituzione COF, Ortomania, Sapori mediterranei.



*ovvero perché alcune scuole erano chiuse e pertanto rifiutavano il prodotto (Cfr. Note di credito; File XLS contestazioni; DDT - All.ti 6, 7 e 8). Da ciò discende che nessuna opacità nei rapporti possa configurarsi nel caso in esame trattandosi di fenomeni rientranti nella normale prassi commerciale. In ogni caso, si segnala che gli episodi descritti dalla curatela, rappresentano, se dimostrati, degli accadimenti specifici e circoscritti, oltreché risalenti nel tempo, tali da non essere rappresentativi di alcuna partecipazione alla ipotizzata società di fatto da parte di “B&F S.r.l.”.*

VI. Viste le osservazioni proposte dalle parti, pare necessario premettere, in primo luogo, che entrambe le ricostruzioni potrebbero astrattamente attenere a profili di rilevanza penale e che, in secondo luogo, queste fatturazioni apparenti, per le quali era poi necessario un riallineamento dopo le erogazioni ministeriali appaiono un procedimento meritevole di approfondimenti ulteriori in altra sede. Ciò in quanto, la fatturazione per rendere apparente il pagamento di quanto dovuto, salvo poi le note di credito per il riequilibrio della situazione, impone la necessaria esistenza di una seconda contabilità. Infatti, se le scritture contabili tengono conto soltanto delle movimentazioni apparenti, visto che in realtà alcuni dei servizi non sono stati effettivamente erogati o corrispondono a doppie fatturazioni, è necessario che qualcuno si occupi di tenere il conteggio di queste operazioni che hanno la sola giustificazione di far sembrare avvenuta una transazione ai fini dell’ottenimento del pagamento da parte dell’ente pubblico. Tale dato può essere interpretato, tuttavia in più modi. Infatti, da un lato questo conteggio potrebbe essere effettuato dalle singole società nell’ambito della RTI, che è la tesi dei resistenti, oppure tale contabilità potrebbe essere tenuta dalla società occulta di cui le società palesi fanno parte, che è la tesi della curatela.



- VII. Vista la natura anfibia dell'elemento preso in considerazione, deve essere allora esaminato insieme con le altre considerazioni.
- VIII. Orbene, parte resistente COF, Ortomania, Sapori mediterranei ha prodotto la documentazione relativa all'applicazione delle penali dalla quale emerge la somma applicata. La tesi sostenuta da queste parti resistenti è stata già riepilogata in apertura e, quindi, si rimanda alla stessa. Dall'esame della documentazione prodotta<sup>6</sup> emerge che le penali e sanzioni ammontano complessivamente a 372.000 € circa. Quindi se la tesi è che le note di credito hanno una funzione di riequilibrio dopo l'applicazione delle sanzioni, allora le stesse devono essere coincidenti con la somma applicata con le sanzioni stesse. Tuttavia, il documento prodotto relativo alle note di credito<sup>7</sup> riporta una cifra completamente diversa e non coincidente con quella delle sanzioni. Infatti, la somma complessiva (iva esclusa) è di 477.000 €, di ben 105.000€ superiore rispetto a quella delle sanzioni. La conseguenza è che il ragionamento proposto da parte resistente appare incongruente rispetto alle cifre, anche se apparentemente ragionevole sul piano formale (le note di credito parlano appunto dell'art. 7 del contratto facendo intendere che si stesse applicando un allineamento), è distonico rispetto alle cifre le quali risultano perlomeno non corrispondenti rispetto alla narrazione di parte resistente.
- IX. Guardando, invece, alle considerazioni di parte resistente B&F si deve in primo luogo considerare che la documentazione prodotta è priva di qualsiasi riferimento spazio-temporale e imputazione soggettiva<sup>8</sup>. Ciò detto, pur essendo risalente (2015) si deve considerare come elemento

<sup>6</sup> doc. 14 allegato memoria di costituzione COF, Ortomania, Sapori mediterranei

<sup>7</sup> Crf. doc. 15 allegato all'istanza introduttiva del giudizio

<sup>8</sup> ddt stornati con nota credito 754 del 30 sett punto 1.4.2.



coevo rispetto agli altri esaminati. La Curatela ha fatto un *focus* su una circostanza e ha dedotto tutti gli elementi che suffragano la tesi per il periodo preso in considerazione.

- X. Ciò detto, si tratta di un elenco, forse una stampa di fonte excel, che non ha alcuna riferibilità alla società, oltre al fatto di non essere firmato da alcun soggetto. Infine, anche volendo dare un'efficacia probatoria quale argomento di prova per via della non contestazione del fatto, rimane oscuro il motivo per il quale siano state fatturate un numero così ingente di prodotti e di pettorine ad un costo così elevato. In altre parole, la nota di credito per 658.000€ per la doppia fatturazione delle pettorine appare irragionevole stante l'attività economica esercitata dalla ditta interessata che non vende le pettorine né le offre quale servizio (nolo), ma si occupa della commercializzazione di prodotti agricoli.
- XI. Il terzo elemento da prendere in considerazione è la questione relativa al debito i.v.a.. Volendo riassumere brevemente la questione, Ortomania fatturava nei confronti di Geosapori, la quale acquistava, prodotti agricoli applicando l'iva al 4%. Successivamente Geosapori fatturava in forma di servizio gli stessi prodotti in favore di COF applicando (giustamente) l'iva al 22%. Tale operazione ha garantito due risultati: un flusso di cassa derivante dalla fatturazione del prodotto; generazione di un credito iva in favore di COF e un debito iva a perdere in sfavore di Geosapori.
- XII. Sul punto la difesa di COF, Ortomania, Sapori mediterranei deduce che si tratta di un effetto fiscale non governato dalle resistenti e, comunque, che la società fallita ha cercato di farvi fronte con l'acquisto dei crediti<sup>9</sup> iva. Inoltre specificava che la Geosapori, insieme ai prodotti, forniva servizi distributivi e logistici che comportavano l'applicazione

---

<sup>9</sup> ACCOLLO Geosapori Emme430



dell'aliquota più alta. Infine, è stato dedotto che la procedura di accollo con Ortomania era a titolo oneroso. Peraltro, le resistenti rappresentano che v'erano delle esigenze per le ditte di smobilizzare i crediti iva per anticipare i tempi del rimborso.

- XIII. Chiarite le posizioni delle parti sul punto, si deve procedere al vaglio critico delle deduzioni.
- XIV. A questo proposito si deve sin da subito chiarire che le operazioni in questione prevedono l'applicazione dell'iva con le aliquote indicate. In presenza di un gruppo societario si applica però l'art. 73, comma 3, DPR 633/72 il quale prevede un calcolo netto, con la sottrazione delle eccedenze detraibili del gruppo. Tuttavia nel caso di specie non può nemmeno parlarsi concretamente di holding in quanto, per come sarà affrontato successivamente, la gestione da parte della società di fatto appare diretta e non in veste di capogruppo.
- XV. Nel caso in quesitone non v'è un gruppo palese, quindi, non poteva trovare applicazione l'art. 73, comma 3, DPR 633/72 previsto per l'ipotesi di holding. Se fosse stata costituita in modo palese la società occulta allora le operazioni sarebbero state neutre in quanto, non essendoci le società socie non vi sarebbe stata la necessità di fatturare un'operazione all'interno della stessa società. Allo stesso modo, in caso di holding le differenze d'iva sarebbero state compensate. Pertanto, la struttura societaria costituita dalla creazione di più società ha come unica ragione quella di creare differenziali di iva a credito e a debito e scomporre artatamente il rischio di impresa. Il risultato dell'operazione è intuibile dalle modalità di imposizione dell'imposta indiretta. L'iva, come è noto, è un'imposta neutra che grava sul consumatore finale del prodotto. Quindi, nelle relazioni commerciali intermedie chi compra genera iva a credito e chi vende genera iva a debito. L'iva, infine graverà sul cliente



finale. Il meccanismo della partita doppia è conosciuto e consente di verificare che con l'operazione posta in essere dalle società palesi si sia creato un credito iva in favore della COF e un corrispondente debito iva in sfavore di Geosapori. L'operazione è evidentemente antieconomica perché genera una perdita del 18% secco sulla differenza tra credito e debito iva. In effetti, in questo caso la prestazione del servizio con queste modalità non ha alcun senso se non si parte dall'idea che il debito iva non verrà pagato. Anche le operazioni di acquisto crediti e acollo danno l'idea di operazioni a perdere in quanto prospettate proprio a titolo oneroso. In altre parole, ad una perdita si aggiunge un'altra perdita per ridurre la perdita. Dalla descrizione emerge con chiarezza che si tratta di un circuito ridondante che non può che condurre al fallimento della società, come in effetti è successo. Allora, posto che l'operazione economica non può trovare giustificazione nella normale pratica commerciale, la *ratio* deve essere trovata altrove. In questo senso assume valore l'ipotesi per la quale la perdita sia stata addossata alla società Geosapori nell'ottica della produzione di credito iva in favore della COF, con conseguente elusione della disciplina dell'iva.

XVI. A questo punto si possono trarre delle conclusioni su questo aspetto, la prima è che le giustificazioni poste a fondamento della narrazione di parte resistente sono almeno in parte prive di fondamento, la questione delle pettorine è inverosimile e la questione degli allineamenti è incongruente almeno per 105.000 €. La seconda è che l'unica giustificazione attribuibile allo spostamento di denaro non sia quello dell'acquisto di beni o servizi tra le società, ma qualcosa di diverso. Ecco che qui deve essere applicato il ragionamento induttivo per dimostrare l'esistenza di una premessa di carattere generale. La premessa di carattere generale deve, infatti, dare giustificazione a tutte e tre le



circostanze dedotte (doppia contabilità, spostamento di fondi, iva non pagata). Tutte e tre le circostanze, benchè singolarmente non univoche, insieme danno un risultato univoco in quanto sono giustificate solo dall'esistenza di un soggetto a cui imputare soggettivamente e oggettivamente le operazioni non giustificabili dal punto di vista commerciale con l'imputazione alle singole società.

— Spendita del nome;

- I. Tale indice rivelatore si sostanzia nella la c.d. *contemplatio domini* che è la dichiarazione che il rappresentante fa al terzo di agire in nome e per conto del *dominus negotii*, ossia il soggetto nel cui interesse avviene la conclusione del negozio giuridico. Si ha un'evidente traccia di questo elemento nelle dichiarazioni della dott.ssa Marincola, dott. Gennaro Davola e di altri elementi documentali con i quali si evincerebbe che l'agire commerciale delle resistenti risulta solo formalmente intestato alle stesse, ma sostanzialmente da imputare al c.d. Gruppo Barbieri.
- II. Le contestazioni sul punto sono quelle relativa alla validità dell'audizione e quella relativa alla conclusione della documentazione prodotta.
- III. Sul valore della relazione e delle dichiarazioni rese al Curatore vi è sostanzialmente unanimità di vedute, rappresentate anche in udienza dai procuratori delle parti, e possono essere riassunte nella seguente decisione del Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Ord., 07/07/2014 la quale ha affermato che *“L'efficacia probatoria del contenuto della relazione del curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti; infatti, mentre la relazione, in quanto formata da pubblico ufficiale*



*nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità.”. Al pari, sarebbe liberamente valutabile l'eventuale prova testimoniale, richiesta dai resistenti i quali, tuttavia, l'hanno formulata su circostanze che non sono state racchiuse in capitoli specifici con precise coordinate spazio-temporali.*

- IV. Il contenuto delle dichiarazioni della Marincola è riportato nel verbale<sup>10</sup> che è agli atti di causa. Nello specifico la sig.ra Marincola ha dichiarato (per il verbale completo si veda gli atti di causa, viene qui riportato un estratto per non evitare la pubblicazione di dati quali il numero di cellulare o la pec): *“2. Quale attività svolge? ADR: Svolgo attività di consulenza di gestione aziendale e finanza agevolata; 3. Quali rapporti ha intrattenuto con la società Geosapori Srl ed i soci? ADR: **Sono consulente del gruppo Barbieri inteso come COF Spa, Geosapori Srl e Ortomania**; ADR: So che nel 2016-2017 per la Geosapori Srl ha avviato un progetto di ricerca denominato **“Trasporti ad impatto zero”** redatto dai Laboratori ARCA Srl di Pisa. ADR: La Geosapori aveva interesse a realizzare un progetto di ricerca ed io ho messo in contatto i Laboratorio Arca Srl con la Geosapori. ADR: Da diversi anni il Laboratori Arca, comunque, collaborava con COF Spa per altri progetti di ricerca, quindi le parti si conoscevano già. **Pertanto in ordine a questo progetto la mia attività si è limitata a seguire le riunioni ed informare il Dott. Francesco Barbieri sull'opportunità di usufruire di credito***

---

<sup>10</sup> Doc. 24 - Verbale audizione Nicoletta Marincola



**d'imposta negli investimenti in ricerca e sviluppo.** 4. Con chi si interfacciava nella programmazione di questo progetto di Geosapori Srl? ADR: Con il Dott. Antonio Cecchi titolare dei laboratori Arca Srl ed **il Dott. Barbieri Francesco in qualità di referente della Geosapori Srl.** ADR: La documentazione scientifica è stata depositata direttamente in azienda. Riguardava i trasporti ad impatto zero. Per ogni informazione scientifica è meglio relazionarsi con i Laboratori Arca. ADR: Ricordo, per l'anno 2016, che l'operazione è stata di 150.000,00 €, riferiti ad attività di consulenza dei Laboratori Arca, e 5.000,00 € del revisore Dott. Gennaro Davola. ADR: Per l'anno 2017 sono stati 50.000,00 € per i laboratori Arca e 5.000,00 € per il revisore Dott. Davola. ADR: il credito d'imposta ottenuto per l'operazione dell'anno 2016, come risulta da mastrino 18/0020/065, è stato di € 83.287,24. Per l'anno 2017 il credito d'imposta è stato di 42.000,00 €. 5. Può dirmi chi ha deciso questa operazione e chi ha firmato i contratti? ADR: **Non so chi ha assunto detta decisione, Io mi interfacciavo con il Dott. Barbieri Francesco.** 6. E' stata pagata per detta operazione? ADR: **No, non pretendo nulla perché ho prestato la mia consulenza a titolo gratuito in quanto ho seguito altri progetti con il gruppo "Barbieri" e pertanto ho deciso, in ragione della marginalità di questa operazione, di prestarla a titolo gratuito.** ADR: Preciso che ho solo partecipato alle riunioni e verificato che la correttezza della documentazione amministrativa. 7. Visto che si è occupata di finanza agevolata sa qualcosa in ordine ad un finanziamento ottenuto dalla Geosapori nel 2016 da FinCalabria? ADR: **Ho iniziato a collaborare con il gruppo "Barbieri" indicativamente intorno al 2009, tuttavia non ho seguito, a parte marginalmente l'operazione con i**



**laboratori Arca di cui sopra, nessun altro progetto per Geosapori.** Pertanto non so riferire nulla in ordine al finanziamento di cui mi chiede. Alle ore 20:04, non essendoci altro da aggiungere, il Curatore dichiara che l'audizione è terminata.”.

- V. Da tali dichiarazioni emerge che all'esterno venisse chiaramente speso il nome del c.d. Gruppo Barbieri. Le dichiarazioni della Marincola non possono essere intese in altro modo, al di là di quelle parti delle dichiarazioni sottolineate in grassetto. In particolare, diventa davvero inequivoca la dichiarazione resa alla fine dell'audizione in cui la dott.ssa Marincola afferma direttamente l'esistenza del Gruppo Barbieri.
- VI. Altro dato interessante è che il Gruppo Barbieri si occupasse anche delle attività di trasporto. Tale elemento non deve sfuggire anche in ragione dell'oggetto sociale della Vittoria Trasporti, società resistente nel presente giudizio.
- VII. Come dichiarazione corroborante l'assunto relativo all'esistenza del Gruppo Barbieri e della sussistenza della supersocietà di fatto, si devono esaminare le dichiarazioni del sig. Gennaro Davola. Nello specifico quest'ultimo ha dichiarato: “ [...] *ADR: Conosco i soci della Geosapori personalmente perché intrattengo rapporti di consulenza con altre società a loro ricollegabili. Per società a loro ricollegabili intendo Ortomania, Orto e Natura, oggi Acetaria e sapori Mediterranei[...]*”; “[...] *Con riferimento ad Emme 430 Srl so che ci sono delle pendenze ma non so con quale delle società del “gruppo”[...]*”; “[...] *L'unica cosa che ho appreso dai rapporti con questo gruppo d'impresе facenti riferimento a COF Spa è che operano in un settore molto delicato, con margini bassissimi subendo anche fallimenti o procedure delle aziende clienti che alla lunga ha messo in difficoltà tutto il gruppo[...]*”. Anche in queste dichiarazioni si legge che espressamente viene presentato ai



professionisti il Gruppo Barbieri. Viene, con più semplici parole, dichiarato apertamente che quando una delle società resistenti agisce all'esterno l'azione viene percepita come riferibile al Gruppo Barbieri e non singolarmente alla società. In buona sostanza, all'esterno viene speso il nome del Gruppo e i professionisti che hanno a che fare col Gruppo pensano di svolgere un'attività professionale per lo stesso.

VIII. Anche in questo caso ci si trova innanzi ad un indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza della supersocietà.

IX. Infine, per quanto possa valere dal punto di vista documentale la produzione della schermata del sito internet prodotta<sup>11</sup>, dalla stessa emerge anche che all'esterno il "gruppo" si presentasse come un'unica compagine, almeno in apparenza. Espressamente vengono nominate COF, Ortomania, Movitalia, Vittoria Trasporti e Geosapori. Lo stesso deve dirsi con riferimento a Sapori mediterranei la quale viene presentata come "*azienda agricola di proprietà*" con un articolo pubblicato su un sito internet<sup>12</sup> già nel 2008.

— Comunanza di mezzi, poteri amministrativi e rischio d'impresa e svolgimento dell'attività in locali anche solo parzialmente coincidenti;

I. Con riferimento a questo elemento si devono prendere in considerazione due circostanze. La prima è quella relativa al recesso dalla RTI della

---

<sup>11</sup>Doc. 2 - Stampata sito COF con descrizione del gruppo.

<sup>12</sup> Doc. 3 - Intervista Francesco Barbieri.



Geosapori. Tale circostanza viene evidentemente legata all'unicità del rischio d'impresa e dei poteri amministrativi tra le varie società palesi e sarebbe, in definitiva, riconducibile alla super società di fatto. La seconda circostanza è quella relativa al reperimento nello stesso luogo del materiale di impresa di più società o, comunque, il distonico ritrovamento degli stessi. Oltre a queste due circostanze, si deve richiamare quanto dichiarato dalla dott.ssa Maricola la quale fa espresso riferimento al sig. Barbieri Francesco rappresentandolo come il soggetto al quale la stessa riferiva nella convinzione di parlare con il Gruppo Barbieri.

- II. Riepilogate in breve le due vicende, si devono ora approfondire.
- III. L'operazione di recesso è significativa della gestione e dell'effettiva comunanza del rischio di impresa tra le società palesi riconducibili alla società di fatto in quanto, a parere della Curatela, il recesso era preordinato alla tutela degli affari della società di fatto.
- IV. Come più volte ripetuto, *“COF, Geosapori e B&F, come già detto, con atto del 24 ottobre 2017, hanno convenuto di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo verticale, suddividendo le quote di partecipazione tra le medesime società, rispettivamente per il 50% alla capogruppo COF, il 30% a B&F ed il 20% a Geosapori le quali si sono impegnate ad operare sulla base delle ripartizioni dei lavori e delle forniture tra esse concordate in relazione alle peculiari specializzazioni di ciascuna impresa. Con atto del 27.12.2018 (Doc. 4), Geosapori ha manifestato la volontà di recedere dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, rinunciando alla realizzazione di ottimi profitti derivanti dall'appalto con il Ministero delle Politiche Agroalimentari, adducendo quale motivo “esigenze organizzative del raggruppamento”, di cui si disconoscono i dettagli.”* Secondo la Curatela il recesso è stato



orchestrato in quanto era intervenuto la notifica di una cartella da 600.000€ da parte dell'agente per la riscossione a carico di Geosapori il 15 ottobre 2018. L'assunto sarebbe dimostrato dalla cessione di quote da Francesco Barbieri e Aldo Barbieri della Geosapori, recesso e rinuncia alla RTI il 27 dicembre dello stesso anno. Nell'anno successivo Aldo Barbieri lascia le quote di B&F e si spoglia della carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione di Ortomania. Successivamente Barbieri viene nominato liquidatore di Geosapori e l'8 gennaio 2021 è stato dichiarato il fallimento di Geosapori. La tesi che propone la Curatela è quella secondo la quale Geosapori è stata eliminata nell'interesse nella società di fatto. Inoltre, ciò sarebbe avvalorato dalla costituzione di Acetaria la quale ha ricevuto l'affitto del ramo d'azienda e dal recesso di COF dall'RTI il 18/8/2020, lasciando l'appalto milionario alla sola B&F, con domanda di ammissione al concordato preventivo del 1/10/2020. Secondo la Curatela tutte queste operazioni fanno riferimento alla società di fatto ed esprime il comune rischio di impresa sotto l'unica direzione gestoria.

- V. La variazione della compagine del raggruppamento temporaneo di imprese in rapporto all'appalto con il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari è stato diversamente interpretato dalle difese le quali hanno sostanzialmente messo in luce il fatto che la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese non dà vita ad un soggetto dotato di alterità soggettiva e, pertanto, le deduzioni della Curatela sarebbero destituite di ogni fondamento. Inoltre, la difesa di B&F che si è trattato di un recesso ai sensi dei legge e che la stessa disconosce i motivi per i quali la Geosapori abbia attuato il recesso.
- VI. La ricostruzioni delle resistenti non convince pienamente. Infatti, è un patrimonio giuridico condiviso il fatto che il raggruppamento



temporaneo di imprese non dia vita ad un soggetto distinto. Nel caso di specie, tuttavia, la società di fatto è indipendente dal raggruppamento temporaneo e, anzi, quest'ultimo rappresenta solo una modalità operativa per la gestione di un interesse comune. Per quanto riguarda, invece, il disconoscimento delle cause del recesso si deve ragionare su due aspetti. Il primo, di per sé non univoco, è rappresentato dal rapporto di parentela tra i soggetti che hanno delle cariche nelle varie società. Sul punto non ci si dilungherà ulteriormente in quanto v'è un paragrafo specifico in cui si procederà all'analisi dello stesso. Il secondo aspetto è quello afferente alla cartella esattoriale da 600.000€. Ora, i due aspetti combinati insieme si amalgamano male in quanto appare inverosimile che una compagine per lo più familiare, come del resto ammesso anche in udienza che si basa su rapporti fiduciari, non abbia contezza della notifica di una cartella con un importo così elevato. Il fatto stona ulteriormente se solo si fa mente locale sulla sede delle varie società che è per molte coincidente, almeno per COF, B&F e Geosapori.

- VII. A questo dato deve aggiungersi quanto sopra indicato con riferimento alla seconda circostanza, quella relativa ai mezzi. Infatti, è emerso che gli uffici di Geosapori sono in un edificio con le insegne "COF" e che la sede (si ricordi che si sta parlando di una società con passivi estremamente rilevanti), senza alcun segno distintivo consiste in due stanze concesse in comodato d'uso gratuito da "COF". Inoltre, nella sede di Geosapori sono stati ritrovati:
- a. i timbri di COF e Sapori Mediterranei, oltre alla medesima Fallita e a Impresa Agricola Bonavena Franca;
  - b. contratti, documenti contabili e fiscali, quietanze di pagamento relativi, oltre alla Fallita, a COF, Sapori Mediterranei ed Ortomania;



- c. 17 matrici di libretti di assegni relativi a Sapori Mediterranei;
  - d. in una stanza al piano rialzato è stato ritrovato un archivio di documentazione riconducibile a COF e Geosapori e che due vetture di Geosapori erano parcheggiate nella sede di Sapori Mediterranei.
- VIII. Infine, non deve essere sottaciuto il fatto che all'interno del discorso relativo alla comunanza di mezzi non può non essere citata la questione riguardante l'utilizzo della carta di credito di Geosapori da parte di Vittoria Trasporti.
- IX. Sul punto la difesa di Vittoria Trasporti ha dedotto che la carta di credito di Geosapori è stata data in uso agli autotrasportatori di Vittoria Trasporti per pagare il traghettamento sullo stretto di Messina. Tale operazione avrebbe avuto, a mente della resistente, quella di compensare un credito che la stessa vantava nei confronti della fallita.
- X. La ricostruzione è carente sotto diversi aspetti. Infatti non viene specificato il credito, le modalità di applicazione della compensazione e la sua contabilizzazione. Al contrario, l'utilizzo della carta da parte di Vittoria Trasporti sottolinea ancora una volta l'esistenza di un soggetto terzo, la società di fatto, in quanto tra le società palesi v'è una comunanza di mezzi e di fondi che va al di là del mero rapporto parentale e, peraltro, si suggella in un comune rischio di impresa.
- XI. Tutti questi elementi (sede, persone fisiche che hanno ruoli nella società, elevato importo della cartella esattoriale e mezzi e fondi comuni) depongono univocamente verso una gestione comune dei poteri di amministrazione e del rischio di impresa.



- Detenzione delle quote societarie o delle partecipazioni o ruoli in più società;
- I. Nell'analisi di questo aspetto pare opportuno chiarire due concetti fondamentali. Il primo, si tratta di dati documentali sui quali non vi è una vera e propria contestazione da parte delle società resistenti. In altri termini, i ruoli e la gestione familiare delle imprese non è contestata dalle parti resistenti, contestato, invece, è il significato attribuito a questi rapporti da parte della Curatela della società fallita. In secondo luogo, l'erosione di una sola delle deduzioni della Curatela non altera il compendio probatorio. Si fa riferimento esplicito alla vicenda Magro. Orbene, Francesco Magro, Franco Magro o Natale Francesco o Natale Franco possono essere persone diverse ed è stato dimostrato che non v'è il rapporto di lavoro con B&F. Tuttavia è rimasto privo di giustificazione il fatto che un dipendente di ORTOMANIA provvedesse ad effettuare i bonifici per Geosapori e a che titolo.
- II. Chiariti questi aspetti, la deduzione della Curatela è completa e necessita solo di essere riportata qui di seguito per poi essere esaminata per la sua effettiva capacità probatoria. Nello specifico la Curatela ha dedotto (che):
- “8.2 Elenco di tutti i soggetti persone fisiche aventi ruoli, a vario titolo, nelle società richiamate A. In appresso si elencano i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle società oggetto della presente istanza: 1. Aldo BARBIERI: presente in B&F, Geosapori, Ortomania, Sapori Mediterranei; 2. Gaetano BARBIERI presente in B&F socio al 50%, figlio di Barbieri Giuseppe; 3. Francesco BARBIERI presente in COF, Ortomania, Sapori Mediterranei, Vittoria Trasporti; 4. Giacomo BARBIERI presente in COF; 5. Giuseppe BARBIERI presente in*



*Ortomania, Sapori Mediterranei, Vittoria Trasporti, B&F; 6. Giuseppa BARBIERI presente in B&F, Vittoria Trasporti; 7. Immacolata BURZESE presente in Geosapori, Sapori Mediterranei; 8. Anna Maria BURZESE presente in Sapori Mediterranei; 9. Basilio CALZONA presente in Geosapori, Ortomania, Sapori Mediterranei; 10. Giuseppe FRANCICA presente in Ortomania, Vittoria Trasporti, B&F; 11. Caterina FRANCICA presente in Vittoria Trasporti; 12. Pietro FRANCICA presente in B&F socio al 50%, Vittoria Trasporti; 13. Rossella GRASSO (Sapori Mediterranei) 14. Francesco VENTRICE presente in COF, Geosapori, Ortomania, Sapori Mediterranei; B. Avuto riferimento ai rapporti di parentela tra i soggetti sopra menzionati risulta quanto segue: 1. Gaetano Barbieri: coniugato con Teresa Ventrice, genitori di Francesco Barbieri, Giuseppe Barbieri e Aldo Barbieri; 2. Francesco Barbieri : fratello di Giuseppe e Aldo Barbieri, coniugato con Immacolata Burzese, cognato di Basilio Calzona e di Anna Maria Burzese; 3. Giuseppe Barbieri: coniugato con Rossella Grasso e padre di Gaetano Barbieri; 4. Basilio Calzona: coniugato con Anna Maria Burzese, cognato di Francesco Aldo e Giuseppe Barbieri; 5. Francesco Ventrice: fratello di TeresVentrice madre di Francesco Giuseppe e Aldo Barbieri; 6. Gaetano Barbieri: figlio di Francesco Barbieri; 7. Pietro Francica: figlio di Giuseppe Francica. 8.3 Avvicendamenti dei soggetti principali nelle varie società coinvolte A. In appresso vengono richiamati i ruoli ricoperti da buona parte dei soggetti sopra richiamati in Geosapori e/o nei soci occulti: 1. Francesco BARBIERI – C.F.: BRBFNC72D06F537T: a. COF: Presidente Consiglio di Amm.ne dal 2007 al 2010; Amministratore dal 03.03.2007 al 05.04.2007socio al 50%, - Legale Rappresentante, Liquidatore, Presidente di Amm.ne; b. GEOSAPORI: Consigliere dal 30.04.2008 al*



09.04.2014, Amministratore 20.07.2007 Consigliere 08.05.2006; c. VITTORIA TRASPOSRTI: Socio; Amministratore dal 29.09.2010 al 09.04.2014; dipendente con contratto a tempo indeterminato part time dal 16/06/2020; d. SAPORI MEDITERRANEI: Socio, Socio Amm.re dal 27.05.2005, Amministratore 09.09.2010; e. ORTOMANIA: Presidente Consiglio Amm.ne dal 20.09.2010, Consigliere Delegato dal 30.09.2017 e 29.06.2018.; f. B&F: Dipendente a tempo indeterminato part time dal 16/06/2020. Si evidenzia che, ancorché non ricopre in B&F alcuna carica societaria, da informazioni assunte, risulta che nell'ambito della procedura del bando di gara "Latte nelle Scuole", avrebbe partecipato, in rappresentanza di B&F, a riunioni tenutesi presso il MIPAAF. Inoltre, Barbieri Gaetano cl. 00, nipote di Barbieri Francesco è socio al 50%; 2. Aldo BARBIERI - C.F. : BRBCLA79P21F537A: a. GEOSAPORI: Socio al 40%; Liquidatore dal 12.11.2019; Consigliere 19.03.2014; b. SAPORI MEDITERRANEI: Socio Amm.re dal 27.05.2005; c. ORTOMANIA: Vice Presidente C.A. dal 29.06.2018, Amministratore unico dal 20.10.2014 al 27.09.2019, Consigliere dal 20.09.2011; d. B&F: Amministratore dal 04.03.2004 al 30.10.2019. 3. Basilio CALZONA - C.F. : CLZBSL72Co8F5370 e. GEOSAPORI: Socio 30%, Presidente C.A. dal 05.01.2005, Presidente C.A. dal 19.03.2014 al 12.11.2019; f. SAPORI MEDITERRANEI: Socio Amministratore dal 22.06.2005; g. ORTOMANIA: Consigliere dal 04.10.2013, Presidente C.A. dal 30.09.2017; h. COF: dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 03/04/2015. 4. Francesco VENTRICE - C.F.: VNTFNC66E11Z112W: a. COF: Consigliere dal 15.01.2012 al 16.12.2013; b. GEOSAPORI: Consigliere dal 07.03.2003 al 31.01.2005; c. SAPORI MEDITERRANEI: Socio Amministratore dal 03.08.2018; d. ORTOMANIA: Consigliere dal 04.10.2013 al 31.12.2015. 5. Giuseppe



*FRANCICA – C.F.: FRNGPP62L16B169J a. VITTORIA TRASPORTI Srl: Socio e amministratore unico dal 10.03.2014; b. ORTOMANIA Soc. Coop. Agricola: Consigliere dal 04.10.2013 al 31.12.2015; c. B&F Srl.: Amministratore dal 04.03.2004 al 30.09.2019. B. Dai dati acquisiti presso la Direzione Provinciale INPS di Vibo Valentia (Doc. 7), è emerso, inoltre, che, le persone sottoelencati hanno intrattenuto rapporti di lavoro in una o più società: a. Aldo BARBIERI: COF S.p.A., GEOSAPORI e ORTOMANIA; b. Francesco BARBIERI: dal 16/06/2020 contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con B&F; dal 16/07/2015 contratto a tempo indeterminato part-time con VITTORIA TRASPORTI; c. Giuseppe BARBIERI: B&F e GEOSAPORI; d. Basilio CALZONA: dal 03/04/2015 contratto di lavoro a tempo indeterminato con COF; e. Natale F MAGRO.: B&F e ORTOMANIA.”.*

- III. L’eccezione rassegnata dalle parti resistenti si basa sulla massima di esperienza secondo la quale si scelgono prima i parenti per l’attribuzione degli incarichi per una questione di fiducia. Tale massima sarebbe suffragata secondo l’*id quod plerumque accidit* nelle piccole aziende a conduzione familiare del contesto economico vibonese.
- IV. L’assunto, però, dal quale parte l’eccezione è inesistente. Infatti, non si tratta di una piccola ditta agricola del contesto economico vibonese, ma un insieme di società con diversi dipendenti che si occupano della filiera agricola nell’ambito di bandi pubblici di valore milionario. La ricostruzione delle resistenti appare quantomeno non si attaglia in modo convincente al caso di specie.
- V. Invece, la tesi dell’unicità della direzione delle società, da parte di un centro di imputazione economico amministrativo costituito dalla società di fatto, sarebbe avvalorato dal fatto che alcuni dei soggetti cardine delle



più importanti cariche e affari (Aldo Barbieri<sup>13</sup>, Immacolata Bruzzese<sup>14</sup> e Basilio Calzona<sup>15</sup>) disconoscessero molti dei dati basilari relativi alle imprese in cui ricoprivano dei ruoli. Tale dato corrobora la tesi della centralità della gestione posta nelle mani del sig. Barbieri Francesco, unica vera figura decisionale delle operazioni economiche imputabili alle società palesi del gruppo. In altre parole, dall'analisi combinata di questi indici emerge che il sig. Barbieri Francesco abbia la gestione della società di fatto di cui sono socie le società palesi e che lo stesso decida i ruoli all'interno delle società e gli affari che le singole società devono perseguire.

VI. Pertanto, anche questo elemento è gravemente indicativo dell'esistenza della società di fatto e corroborato da altri indici precisi e concordanti.

— Coincidenza delle attività svolte dalle società;

I. Per quanto riguarda questo aspetto, già si era accennata la posizione della Curatela e delle parti resistenti. La curatela, infatti, ha dedotto che *“Dall'esame degli atti e delle attività dei Soci Occulti e della Fallita emerge all'evidenza che la “super-società” possa qualificarsi come un soggetto economico comune avente, quale oggetto della propria impresa: a. la produzione di frutta e verdura (per il tramite di Sapori Mediterranei ed Ortomania); b. la trasformazione dei prodotti agricoli in derivati da essi (per il tramite di COF e B&F); c. la commercializzazione dei prodotti in parola (per il tramite di Geosapori,*

---

<sup>13</sup> doc. 27 verbale;

<sup>14</sup> doc. 27 verbale;

<sup>15</sup> doc. 23 verbale;



*B&F Srl e COF Spa); d. il trasporto presso i punti vendita (per il tramite di Vittoria Trasporti). B. Evidente, pertanto, l'esistenza di un oggetto comune costituito al fine di occuparsi dall'intera filiera, dalla produzione alla consegna ai rivenditori finali, di prodotti di natura agricola.".* Pertanto, senza ripetersi, l'attività imputata alla supersocietà, è definibile, in sostanza, nell'attività di produrre, commerciare e distribuire prodotti agricoli.

- II. Le resistenti deducono invece che si tratta di settori diversi e mercati di riferimento non assimilabili.
- III. Orbene, l'eccezione è priva di pregio. Infatti, già da un punto di vista concettuale se si svolge un'attività economica plurisoggettiva vi deve essere una minima differenziazione tra le attività svolte. Peraltro, sono tutte aziende che operano, oggettivamente su mercati differenti, ma in un settore comune che è quello agricolo. L'unica società che si occupa di un'attività diversa è Vittoria Trasporti, la quale tuttavia ha un'attività strumentale rispetto a quelle delle altre società palesi ed è mezzo necessario per la realizzazione degli affari della società di fatto. Risulterebbe, in effetti, arduo concepire la gestione di una intera filiera economica nel settore agricolo senza pensare alla necessaria logistica del trasporto dei prodotti agricoli. Pertanto, anche questo elemento può considerarsi probante la sussistenza della società di fatto.

b) il vincolo sociale e *affectio societatis*

- I. Gli elementi presuntivi sin qui raccolti denotano con un sufficiente grado di gravità, precisione e concordanza l'esistenza di un vincolo sociale di fatto tra le società palesi che hanno costituito una società di fatto volta



alla gestione unitaria degli affari con condivisione dei mezzi strumentali, economici e amministrativi. In altre parole, quello che risulta dimostrato dall'analisi della documentazione prodotta è l'esistenza di una società di fatto unica di cui sono socie le società palesi.

- II. Le parti resistenti deducono sul punto che non potrebbe essere dimostrata l'*affectio societatis* proprio in ragione del recesso effettuato dalla Geosapori dalla RTI. Infatti, le resistenti deducono che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, *“la sussistenza di tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cfr. Cass. 7903/2020)”*. Il precedente indicato riguarda un caso molto simile a quello di cui si discorre nella ipotesi *de qua agitur* in quanto è stata esclusa l'esistenza di una super società di fatto nel caso in cui *“la società (OMISSIS) non aveva partecipato con gli altri a un nuovo ente imprenditoriale di fatto, ma era stata “mera destinataria di una serie di operazioni attraverso le quali essa, dopo aver accumulato (...) notevoli debiti nei confronti dell'Erario, (era) stata progressivamente depauperata – per mano dell'amministratore unico I.A. delle sue liquidità finanziarie fino al punto da divenire insolvente ed essere dichiarata fallita”*”. Il caso posto alla base della narrazione di parte resistente è decisamente simile ed è volto a scardinare l'elemento soggettivo dell'*affectio societatis*. La Corte di legittimità in sostanza chiarisce che se la società asseritamente socia della società di fatto non ha svolto l'attività imprenditoriale della supersocietà, ma è stato un mero contenitore di passività, allora non può



essere dimostrato l'elemento soggettivo dell'*affectio societatis*. Il concetto espresso dalla Cassazione è chiaro. Nel caso di specie, però, la Geosapori non è stato un mero contenitore di passività, ma ha partecipato attivamente agli affari comuni della società generando anche profitti per operazioni tra le socie della società di fatto, salvo poi, nel momento in cui è arrivata la notifica della cartella, essere espunta per esigenze della società di fatto. Non vi è chi non veda che si tratta di un caso differente. Nel caso risolto dalla Cassazione v'era una sorta di bad company nella quale sono stati riversati tutti i debiti, nel caso di specie invece la Geosapori era una società che attivamente perseguiva l'oggetto sociale della società di fatto, ma che per un evento esterno è stata esclusa dall'affare principale della società di fatto.

III. Pertanto la critica dedotta dalle resistenti è priva di pregio.

c) lo stato di insolvenza della società di fatto

1. Da quanto sinora detto è stato sufficientemente provata l'esistenza di una società di fatto. Come noto, oltre che chiaramente indicato nei capitoli e paragrafi precedenti, l'esistenza della società di fatto, con la contemporanea sussistenza dell'elemento oggettivo, *rectius* il vincolo sociale, e l'elemento soggettivo, *rectius* l'*affectio societatis*, non sono sufficienti se non accompagnati dalla prova dell'insolvenza della società di fatto.
2. Questo argomento è stato analizzato dal punto di vista teorico generale nel paragrafo III.c), al quale si rimanda. Ora è il momento di verificare se in concreto sussiste l'insolvenza della società di fatto. Tale insolvenza, ex art. 5 della legge fallimentare, consiste nell'incapacità dell'imprenditore



di far fronte con regolarità ai propri debiti. A tal proposito non è inutile riportare la disposizione sopra citata la quale testualmente recita “*L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*”.

3. A tal proposito la Curatela ha dedotto che “*relativamente all'insolvenza della c.d. super-società si rilevi che: a. Geosapori, come ovvio, risulta già in stato di conclamata insolvenza registrando un passivo pari ad Euro 2.343.074,32 -di cui 2.065.081,27 privilegiati-(Doc. 3 – Stato passivo parziale Geosapori), a fronte di un potenziale attivo pari ad Euro 6.000, costituito dalla cassa; b. COF risulta essere in stato di conclamata insolvenza avendo avuto accesso alla procedura di concordato preventivo (Doc. 4 – Decreto ammissione concordato COF); c. Ortomania risulta anch'essa in stato di insolvenza. Tale circostanza emerge all'evidenza dal decreto che qui si produce in cui il Tribunale ritiene “di non procedere alla dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 195 L.F., pur sussistendone i presupposti, così come richiesto dalle parti. Infatti la richiesta formula in subordine dalle parti si configura come una modifica della domanda, avendo, i ricorrenti, depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento e non per l'accertamento ai sensi dell'art. 195 l.fall.” (Doc. 5 - Decreto Ortomania); d. B&F risulta, singolarmente, in bonis, tuttavia, dall'analisi dell'ultimo bilancio depositato, aggiornato al 31 dicembre 2019 (Doc. 6 – Bilancio B&F), emerge che: 1. Patrimonialmente la stessa risulta avere iscritto:*
- *All'attivo: ✓ Immobilizzazioni materiali per complessivi Euro 757.545;*
  - ✓ *Immobilizzazioni finanziarie per complessivi Euro 1.079; ✓*



*Rimanenze per complessivi Euro 30.686; ✓ Crediti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 597.223; ✓ Disponibilità liquide per Euro 905; • Al passivo: ✓ Debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 975.391; ✓ Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 189.824; 2. il dato relativo ai crediti risulta essere in sensibile aumento tra il 2018 (Euro 334.943) ed il 2019 (Euro 597.223), evidente indice di incaglio e, quindi, di difficile esigibilità di almeno una parte di essi; 3. il dato relativo ai debiti risulta essere aumentato da Euro 625.651 del 2018 ad Euro 975.391 nel 2019. Dato che, da una lettura della nota integrativa, si riferisce, in larga parte, all'aumento dei debiti verso fornitori, evidente prova di una crisi, quantomeno di liquidità, di B&F. Crisi di liquidità che, peraltro, emerge chiaramente dalla lettura delle disponibilità liquide, pari a soli Euro 905, somma a dir poco irrisoria per una società che nel 2019 ha registrato ricavi totali per Euro 2.412.674; 4. l'esercizio risulta essersi chiuso con un utile di Euro 30.858; e. Vittoria Trasporti risulta, singolarmente, in bonis, tuttavia, dall'analisi dell'ultimo bilancio depositato, aggiornato al 31 dicembre 2019 (Doc. 7 – Bilancio 2019 Vittoria Trasporti) emerge che: 1. Patrimonialmente la stessa risulta avere iscritto: • All'attivo: ✓ Immobilizzazioni materiali per complessivi Euro 324.243; ✓ Immobilizzazioni finanziarie per complessivi Euro 521 ✓ Rimanenze per complessivi Euro 10.964 ✓ Crediti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 993.674; ✓ Disponibilità liquide per Euro 4.180; • Al passivo ✓ Debiti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 552.062; ✓ Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 550.005; 2. il dato relativo ai crediti risulta essere particolarmente alto, Euro 993.674 nel 2019,*



stabile rispetto al dato del 2018, Euro 958.522, evidente indice di incaglio e, quindi, difficile esigibilità di almeno una parte di essi; 3. il dato relativo ai debiti risulta essere aumentato da Euro 864.451 del 2018 ad Euro 1.102.067 nel 2019. 4. Evidente appare altresì la crisi di liquidità che, peraltro, emerge chiaramente dalla lettura delle disponibilità liquidate, pari a soli Euro 4.180, somma decisamente sproporzionata rispetto al fatturato totale del 2019 pari ad Euro 734.659; 5. l'esercizio risulta essersi chiuso con una perdita pari ad Euro 238.415, confermando un trend decisamente negativo, stante la perdita anche del 2018 di Euro 127.797. Trend che, se confermato anche nel 2020 (circostanza più che probabile data la crisi dovuta al COVID), sarebbe tale da erodere completamente il patrimonio netto pari ad Euro 132.072. f. né B&F né Vittoria Trasporti hanno depositato alcun bilancio relativo all'esercizio 2020 pur essendo onerate di procedere in tal senso entro il giugno 2021. Ciò denota, se ancora ve ne fosse bisogno, la crisi di dette compagini sociali che non sono neppure state in grado di approvare il proprio bilancio di esercizio o, peggio, hanno deliberatamente deciso di non farlo al fine di non conclamare il proprio stato di evidente sofferenza; g. relativamente a Sapori Mediterranei si rileva che: • trattandosi di società agricola nessun dato risulta essere depositato presso i pubblici registri commerciali; • la stessa, come da visura depositata, risulta avere ricevuto conferimenti per un ammontare pari ad Euro 50.000,00 e, quanto al 2020, avere due soli dipendenti, occupati, peraltro, per un unico trimestre; • la stessa è titolare solo di appezzamenti terrieri di modesta entità (il cui valore commerciale, verosimilmente, è stato ritenuto pari, in sede di costituzione, a quello dei conferimenti di cui sopra) relativamente ai quali si produce estratto della visura catastale (Doc. 8 – Visura



*Catastale Sapori Mediterranei). I. Dai dati sopra richiamati emerge all'evidenza l'incapacità di Vittoria Trasporti, B&F e Sapori Mediterranei, uniche società formalmente in bonis di sopperire non solo al passivo di tutte le società facenti parte della c.d. super società, ma, addirittura, del solo passivo di Geosapori. Infatti, anche assumendo la conferma dei dati di cui al bilancio 2019 anche per il 2020, la "bontà" dei crediti iscritti in bilancio da Vittoria Trasporti e da B&F e la corretta valorizzazione delle poste di cui alle immobilizzazioni materiali emerge che le predette società, congiuntamente, riportano A. un totale di immobilizzazioni finanziarie e materiali di Euro 1.133.388 (incluso il valore dei conferimenti di Vittoria Trasporti); B. un saldo debiti/crediti (incluse le disponibilità liquide) negativo per Euro 529.650; C. il tutto per un saldo positivo per soli Euro 603.738 (1.133.388 – 529.650). In aggiunta a quanto sopra si consideri l'emersione di un saldo positivo di gestione (utile) nella sola B&F pari ad Euro 30.800 circa. Inutile evidenziare come simili risultati appaiono del tutto insufficienti a colmare il solo passivo di Geosapori, pari ad oltre Euro 2.4 Milioni. Quanto sopra, peraltro, senza considerare: A. l'indebitamento di COF che, al 31 dicembre 2019 (Doc. 9 – Bilancio 2019 COF, superava Euro 7 milioni. Valore che, in tutta evidenza, super l'attivo della predetta società tenuto conto che la stessa si è vista costretta a depositare ricorso per concordato preventivo; B. il passivo delle altre società già in conclamato stato di insolvenza; C. il conclamato stato di crisi di Vittoria Trasporti che ha registrato, nei soli esercizi 2018 e 2019 perdite per oltre Euro 350.000 e che, con ogni probabilità, nel 2021 ha visto completamente eroso il proprio patrimonio netto/capitale sociale; D. il probabile stato di crisi di B&F che non ha approvato il bilancio 2020 e ha registrato, negli ultimi esercizi, un evidente incaglio dei propri*



*crediti e una deficit di cassa di rilevante entità; E. il fatto che l'attivo delle richiamate società, in caso di fallimento, sarebbe ulteriormente abbattuto tenuto conto che, anche assumendo la possibilità di smobilizzo delle immobilizzazioni, il relativo valore sarebbe certamente abbattuto in una ipotetica asta fallimentare. Evidente, pertanto, anche lo stato di insolvenza della c.d. super società.”*

4. Sul punto le resistenti hanno contestato la mancata deduzione dell'autonoma insolvenza della società di fatto che, tuttavia, è stata dedotta come sopra si può apprezzare dal dato letterale. Con riferimento, peraltro, a quanto affermato da parte delle singole resistenti dell'assenza dell'insolvenza per le singole società, non si può fare altro che ribadire che è l'insolvenza della società di fatto che deve essere allegata e dimostrata, mentre quella delle singole società socie della società di fatto non è di per sé rilevante.
5. L'unica contestazione espressa alle deduzioni della Curatela con riferimento allo stato di insolvenza è provenuta dalla B&F la quale ha nel corso dell'udienza del 6/10/2021 esibito l'ultimo bilancio. Il dato tuttavia è irrilevante e non riesce a smentire la ricostruzione della Curatela la quale fa riferimento a passività per oltre due milioni di euro a fronte di attivi incapaci di garantire il regolare pagamento delle obbligazioni sociali.
6. Peraltro, dall'analisi sopra svolta con riferimento alla gestione comune dei fondi, si evidenzia una certa preordinazione all'inadempimento delle obbligazioni soprattutto nei confronti dei debiti erariali.
7. Tali circostanze depongono in modo univoco e unitario per un accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto.



## 5. conclusioni

- I. In presenza di elementi probatori gravi, precisi e concordanti, quali quelli innanzi evidenziati, idonei, nella loro complessiva valutazione, a dimostrare l'esistenza di una società di fatto di cui sono socie le società palesi resistenti nel presente giudizio e, per tanto, deve essere emessa la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento:

1. **accoglie** il ricorso nn. 6-7-8-9-10/2021 proposto dal Curatore del fallimento della Fallimento Geosapori S.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, Zona industriale S.S. 522, Km 14, frazione Porto Salvo, in persona del Curatore, Avv. Francesco Pontoriero e, per l'effetto, dichiara il fallimento di:
  - a. **COF S.p.A.**, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale, Frazione Porto Salvo, P. IVA 02050160791, in persona del legale rappresentante Francesco Barbieri;
  - b. **B&F S.r.l.**, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale, Frazione Porto Salvo, P.IVA: 02634490797, in persona del legale rappresentante Giuseppe Barbieri;
  - c. **Vittoria Trasporti S.r.l.**, con sede in Briatico (VV), via Provinciale 1, frazione Paradisoni, P.IVA: 00399620798, in persona del legale rappresentante Giuseppe Francica;



- d. **Sapori Mediterranei Società Semplice Agricola**, con sede in Briatico (VV), località Cromatia, frazione Paradisoni, P.IVA: 02719990794, in persona dei legali rappresentanti;
- e. **Ortomania Società Cooperativa Agricola**, con sede in San Gregorio d'Ippona, località Cerva, P.IVA: 03129810796, in persona del legale rappresentante Basilio Calzona.

**nomina** per la procedura, quale giudice delegato, il dott. Mario Miele e, quale Curatore fallimentare, Avv. Francesco Pontoriero, con studio in Vibo Valentia, disponendone la riunione a quella recante n. 3/2021, incardinata nei confronti della Geosapori S.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, Zona industriale S.S. 522, Km 14, frazione Porto Salvo,;

**ordina** al fallito di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

**onera** il Curatore di procedere, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri cespiti del fallito, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 84 r.d. 267/1942;

**fissa** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato per il giorno **20/1/2022**, ore **10.00**;

**assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza suindicata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendica e dei relativi documenti mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica



certificata della procedura concorsuale da richiedere al curatore; avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea (né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore), né l'invio telematico presso la cancelleria; avvisa, altresì, i creditori ed i terzi che nelle domande devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi queste ultime, in assenza di tale indicazione, soltanto mediante deposito in cancelleria;

**manda** al curatore, in presenza di beni immobili e di beni mobili registrati, di notificare ai competenti uffici, nel più breve tempo possibile, un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la relativa trascrizione, a norma dell'art. 88 r.d. n. 267/1942;

**dispone** la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi degli artt. 133 c.p.c. e 17 r.d. n. 267/1942.

Così deciso, in Vibo Valentia nella Camera di Consiglio del 14/10/2021 tenuta tramite applicativo *Teams*.

**Giudice estensore**

*dott. Francesco Maria Antonio Buggè*

**Presidente**

*dott.ssa Giuseppina Passarelli*

